

Rossi Eterio, attuale scrittore, con lo stipendio di lire 900, nominato archivista con lo stipendio annuo di lire 1200;
 Panizzi Emidio, attuale scrittore, con stipendio di lire 900, nominato copista con lo stipendio annuo di lire 900.
 Con decreti Ministeriali del 26 febbraio 1881 vennero approvate le seguenti disposizioni fatte dal Consiglio notarile del distretto di Taranto nel personale di quell'Archivio notarile distrettuale:
 De Vincentiis Cataldo, nominato archivista con lo stipendio annuo di lire 1000;
 Montera Giuseppe, nominato sottoarchivista con lo stipendio annuo di lire 800 e coll'obbligo di servire anche da copista.

CONCESSIONI

dell'impianto ed esercizio di comunicazioni telefoniche nell'interno delle città e loro sobborghi

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PEI LAVORI PUBBLICI

Vedute le varie domande state presentate al Governo per ottenere la concessione di stabilire ed esercitare delle comunicazioni telefoniche nell'interno delle città e dei rispettivi sobborghi;

Coll'adesione del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Fino a nuova disposizione di legge o di decreto è fatta facoltà al direttore generale dei telegrafi di accordare concessioni per lo stabilimento e l'esercizio di comunicazioni telefoniche nell'interno delle città e dei rispettivi sobborghi, alle condizioni dell'unito capitolato.

Roma, 1° aprile 1881.

Il Ministro: A. BACCARINI.

CAPITOLATO per la concessione provvisoria del servizio telefonico nell'interno della città di e suoi sobborghi, approvato con decreto Ministeriale del 1° aprile 1881.

Art. 1. I fili tanto esterni quanto interni, e gli apparecchi, saranno collocati e mantenuti con materiale ed a cura e spese del concessionario, il quale si procurerà la necessaria autorizzazione dei proprietari, i cui immobili debbono sopportare i fili conduttori od altrimenti servire per l'uso dei medesimi.

Art. 2. I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario dovranno essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica del Governo.

Il concessionario dovrà riportare la pianta della propria rete sopra quella topografica della città, e trasmetterne una copia alla Direzione generale dei telegrafi, alla quale comunicherà pure ogni successiva variazione.

Art. 3. La concessione è data a tutto rischio del concessionario. Il Governo non sarà soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, manutenzione ed esercizio della rete telefonica concessa.

Le indennità che potessero essere chieste per la posa od il mantenimento degli appoggi, o per qualsiasi motivo, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 4. La rete telefonica dovrà essere limitata entro il circuito della città e suoi sobborghi, in modo che non possa far concorrenza al servizio telegrafico dello Stato.

Art. 5. La rete telefonica, che comprenderà gli uffici pubblici dello Stato, sarà separata dall'altra. Nell'ufficio centrale vi sarà una sezione separata, nella quale faranno capo unicamente i fili della rete telefonica che comprenderà gli uffici pubblici suddetti.

Questa sezione sarà esercitata da agenti dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato retribuiti dal concessionario.

Art. 6. Gli apparati adoperati dal concessionario saranno sottoposti prima all'approvazione della Direzione generale dei telegrafi e non potranno essere modificati senza sua autorizzazione.

Art. 7. La concessione dà al concessionario il diritto di mettere i suoi abbonati in comunicazione fra di loro per mezzo di un ufficio centrale, per lo scambio di comunicazioni orali.

In nessun caso questa corrispondenza potrà aver per oggetto altri affari che quelli personali degli abbonati, ogni comunicazione fatta a profitto dei terzi essendo rigorosamente vietata.

Art. 8. L'esercizio della rete telefonica sarà soggetto al controllo del Governo. A tale effetto gli agenti dell'Amministrazione dei telegrafi avranno il diritto di accedere in qualunque tempo nell'ufficio centrale, e di eseguirvi quelle operazioni di controllo che crederanno convenienti.

Art. 9. Le tariffe degli abbonamenti dovranno essere stabilite su basi uniformi ed eguali per tutti gli abbonati ed essere sottoposte alla previa autorizzazione del Governo.

Agli uffici pubblici dello Stato e del Municipio, il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 per cento.

Art. 10. Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà al Governo un canone annuo in ragione del 10 per cento della somma pagata da ogni abbonato privato, e del 5 per cento di quella pagata dagli uffici pubblici accennati nell'articolo precedente.

Art. 11. Il concessionario dovrà tenere costantemente in corrente il registro dei suoi abbonati, coll'indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno e della data da cui incomincia l'abbonamento.

Questo registro sarà sempre a disposizione degli agenti del Governo delegati al controllo.

Art. 12. Nei primi dieci giorni di ogni mese, il concessionario invierà alla Direzione generale dei telegrafi uno stato delle variazioni dei proprii abbonati. Lo stato sarà da spedirsi anche se sarà negativo.

Art. 13. Il pagamento del canone, di cui all'articolo 10, sarà fatto dal concessionario alla fine di ogni trimestre.

Nel calcolo delle rate sarà tenuto conto dell'epoca in cui ciascun abbonamento ha avuto principio.

Art. 14. A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato in virtù dell'articolo 10, il concessionario, all'atto della firma della presente, farà alla Cassa dei Depositi e Prestiti un deposito di lire duemila in rendita dello Stato, al valore del listino ufficiale della Borsa di Roma, nel giorno precedente alla stipulazione della presente. Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute trimestre per trimestre, lo Stato si rivarrà sulla cauzione, che dovrà essere subito ricostituita nella sua integrità dal concessionario.

Art. 15. La concessione sarà nulla:

a) Se il concessionario non avrà data la cauzione, di cui all'articolo precedente;

b) Se la rete telefonica, col rispettivo ufficio centrale, non sarà aperta dentro il termine di sei mesi dalla data della concessione.

Art. 16. La concessione potrà essere sospesa:

a) Nel caso, in cui venisse sospesa la corrispondenza telegrafica privata, e per tutto il tempo di questa sospensione;

b) In qualunque caso in cui il Governo lo creda conveniente per ragioni di ordine pubblico.

Art. 17. La concessione potrà essere revocata:

a) In caso di fallimento del concessionario;

b) In caso d'inadempimento dei patti stabiliti, quindici giorni dopo un avviso rimasto senza effetto, specialmente per ciò che riguarda l'uso esclusivo delle comunicazioni per scopo personale degli abbonati, di cui all'articolo 7.

Art. 18. La concessione sarà soggetta a tutte le modificazioni, che venissero stabilite da leggi, decreti e regolamenti generali, e cesserà in qualunque tempo in conseguenza di disposizione di legge.

Art. 19. In nessun caso lo Stato sarà obbligato a dare alcuna indennità sia al concessionario, sia ai suoi abbonati.

Sarà però ridotto il canone, di cui all'articolo 10, in proporzione del tempo della cessazione o sospensione della concessione.

Art. 20. La presente convenzione non costituisce un privilegio a favore del concessionario. Il Governo mantiene per sé la facoltà di stabilire e di esercitare esso stesso un servizio telefonico nel modo che stimerà più conveniente, e di accordare la stessa concessione ad altri, senza diritto a compensi di sorta a favore del concessionario.

Art. 21. La concessione avrà la durata di un triennio. Essa s'intenderà rinnovata per un biennio, qualora non sia denunziata sei mesi prima della scadenza.

Art. 22. Il Governo potrà in qualsiasi tempo riscattare i diritti risultanti dalla presente convenzione, ed acquistarne il materiale di proprietà del concessionario, se lo crederà, mediante un'indennità da fissarsi di comune accordo, e, mancando l'accordo, secondo una perizia di arbitri.

Art. 23. Il concessionario non potrà trasmettere, cedere o altrimenti disporre delle facoltà accordategli dalla presente convenzione senza il consenso scritto del Governo.

Art. 24. Ogni contestazione relativa alla interpretazione od all'esecuzione della presente convenzione sarà risolta amministrativamente.

Art. 25. Le spese di registro, bollo e copie della presente convenzione, saranno a carico del concessionario.

Roma, 1° aprile 1881.

Visto, il *Ministro dei Lavori Pubblici*
A. BACCARINI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *agli assegni di perfezionamento negli studi all'estero per l'anno scolastico 1881-1882.*

È aperto il concorso per sei assegni di perfezionamento negli studi all'estero di lire tremila (L. 3000) ciascuno, e per la durata di un anno a far tempo dal 1° novembre 1881.

I concorrenti dovranno essere laureati almeno da un anno e da non più di quattro, da computarsi dal giorno della conseguita laurea fino al termine utile per la presentazione delle domande.

Il concorso segue a mezzo di memorie originali da presentarsi dai concorrenti insieme con la rispettiva domanda e il diploma di laurea non più tardi del 30 aprile p. v.

Nella domanda i concorrenti dichiareranno in quale ramo di scienza intendono perfezionarsi.

Roma, addì 22 marzo 1881.

Il *Direttore Capo di Divisione*
P. PADOA.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Per determinazione di S. E. il Ministro del Tesoro, il pagamento nello Stato delle cedole al portatore del consolidato 5 per cento, per il semestre scadente al 1° luglio 1881, incomincerà col giorno 20 del corrente mese di aprile.

Roma, addì 12 aprile 1881.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

L'Amministrazione delle poste inglesi notifica che venne ripristinato il servizio estivo diretto tra Queenstown e S. Giovanni di

Terranova, con partenza da Queenstown ogni 2 mercoledì dal 13 aprile.

Le corrispondenze per l'Isola di Terranova che ora avevano corso ogni 2 venerdì per la via di Londonderry, saranno invece spedite per la via di Queenstown ogni 2 mercoledì.

L'ultimo limite d'impostazione per dette corrispondenze resta fissato come qui appresso:

Da Roma ogni 2 domeniche dal 10 aprile col treno in partenza per Pisa alle 2 40 pomeridiane.

Dalle altre provincie del Regno in tempo utile per proseguire da Torino per Modane ogni 2 lunedì dall'11 aprile col treno delle 8 50 antimeridiane.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1^a pubblicazione).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta a stampa rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catania a Urso Antonino fu Mario per deposito di tre cartelle al portatore del consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1881, iscritte ai numeri 112580, 402588, 011765, della complessiva rendita di lire 20, e che depositò presso detta Intendenza per essere convertite in una iscrizione a favore di detto Urso Antonino fu Mario, domiciliato in Aci Catena, con vincolo d'ipoteca a garanzia della sua qualità di reggente provvisorio del Banco n. 222 del lotto pubblico in Aci Catena.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, laddove non intervenessero opposizioni, sarà disposta la consegna del nuovo certificato al detto Urso Antonino esibitore della rendita.

Roma, li 11 aprile 1881.

Per il *Direttore Generale*: FERBERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

N. 282175 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 99235 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 60, al nome di *Lettieri* Leonardo di Giuseppe, domiciliato in Bisceglie (Trani);

Assegno provvisorio n. 48003, corrispondente al n. 4583 (Napoli), dell'annualità di lire 3 75, intestato come la precedente,

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Lettimi* Leonardo di Giuseppe, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 11 aprile 1881.

Per il *Direttore Generale*: FERBERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 95149 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 525, al nome di Perrone *Alberto* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Perrone Carlo, domiciliato in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perrone *Roberto* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Perrone Carlo, domiciliato a Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notifi-